



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA 33/2009

Regolamento per la sicurezza del porto di Arma di Taggia

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

- VISTA** l'apropria Ordinanza n° 06 in data 17.01.2002 (Regolamento del Porto di Arma di Taggia) ;
- VISTA** la concessione demaniale rilasciata al Comune di Arma di Taggia allo scopo di gestire un approdo per naviglio da diporto e pesca con relative aree a terra;
- VISTE** le circolari del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n° 8995 del 28.07.1970 e 47/5172755 del 05.08.1996, in tema di unità da diporto in transito;
- VISTI** l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e la legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimenti agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI** la legge 25.08.1991 n° 284, la legge 29.03.2001 n° 135 ed il D. P. C. M. 13.09.2002, in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTI** il D. Lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e relativo regolamento di applicazione, la legge 27.12.1977 n° 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D. M. 05.10.1999 n° 478 (Norme di sicurezza per la navigazione da diporto);
- VISTO** l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n° 520951 del 24.02.1995 e 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; n° 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n° 82/4216 del 04.02.1993, 82/31052 del 02.07.1996, 82/013306 del 24.02.2000, 82/0722656 del 13.11.2000, 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** l'art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84 (Legislazione in materia portuale);
- VISTA** la Legge 13.05.1940 n° 690 (Servizio antincendio nei porti), le circolari dem2b/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- VISTO** il decreto legislativo 24.06.2003 n° 182 relativo agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residuati del carico – ed il decreto legislativo

06.11.2007 n° 202 relativo all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

VISTA l'Ordinanza n° 06 in data 03.03.2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo costituente il "Piano di raccolta dei rifiuti in ambito portuale" relativo al porto di Arma di Taggia.

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63, 68, 71, 79, e 82 del Codice della Navigazione (R. D. 30.03.1942 n° 327) e gli artt. 59, 61, 88, 499, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (D. P. R. 15.02.1952 n° 328);

RITENUTO necessario disciplinare sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia del porto di Arma di Taggia.

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto di Arma di Taggia, a seguito del mutato assetto normativo che ha conferito agli enti locali funzioni e compiti amministrativi dello Stato in tema di demanio marittimo ed ha riconosciuto alle imprese di gestione di strutture per il turismo nautico il diritto di fissare le tariffe per la fornitura di servizi;

ORDINA

Art. 1

E' approvato l'allegato "Regolamento per la sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Arma di Taggia", parte integrante della presente Ordinanza che entra in vigore dal **1° luglio 2009** e da tale data viene abrogato il precedente Regolamento del porto approvato con ordinanza n° 06/2002.

Art. 2

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53 e 57 del D. Lgs. 171/2005, degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, o dell'art. 650 del Codice Penale e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità. E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navale e materiale.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'Albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) Trasmissione al Comune ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- b) Il Comune quale ente concessionario è fatto obbligo di esportare in luogo ben visibile agli utenti del porto, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto;

- c) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- d) Inserimento nel sito web: <http://www.guardiacostiera.it/sanremo> .

Sanremo, 26 maggio 2009

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Michele BURLANDO

*(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)*



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
SANREMO**



***REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI
MARITTIMI DEL PORTO DI
ARMA DI TAGGIA***

edizione 2009

INDICE

TITOLO I	Definizioni e denominazioni	3
TITOLO II	Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità	5
TITOLO III	Disciplina dell'area destinata ai lavori di piccola manutenzione	8
TITOLO IV	Pesca sportiva	8
TITOLO V	Disciplina unità da diporto in transito	9
TITOLO VI	Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali	10
TITOLO VII	Disciplina per la salvaguardia ambiente	10
TITOLO VIII	Norme finali	11
ALLEGATO 1	(planimetria porto)	13
ALLEGATO 2	(planimetria dotazioni antincendio)	14

TITOLO I

Definizioni

Art.1 Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) AUTORITA' MARITTIMA: l'ufficio periferico del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera avente giurisdizione territoriale sul porto di Arma di Taggia;
- b) PORTO DI ARMA DI TAGGIA: complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate interne, secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria (Allegato 1), che del presente Regolamento fa parte integrante;
- c) ACQUE ESTERNE: zona adiacente al porto che si estende per 200 mt. Dalle strutture portuali esterne;
- d) BANCHINA: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
- e) CANALE DI ACCESSO AL PORTO: canale esterno al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate in bacino portuale;
- f) CANALI DI MANOVRA: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca;
- g) CERCHIO DI EVOLUZIONE: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
- h) IMBOCCATURA DEL PORTO: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto;
- i) NAVIGAZIONE DA DIPORTO: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della Legge n° 50/71 e del Decreto Legislativo n° 171/2005;
- j) PONTILE: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
- k) PORTO TURISTICO DI ARMA DI TAGGIA: complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima al "Comune di Arma di Taggia" come evidenziato nella planimetria allegata;
- l) POSTO BARCA: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità navale;
- m) SISTEMI DI ORMEGGIO: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali (per esempio briccole o pali d'ormeggio, finger o cat-way, mini finger o aste d'ormeggio, ecc.) o perpendicolari (per esempio corpi morti con pendini o sistemi similari);
- n) CONCESSIONARIO: "Comune di Arma di Taggia", titolare di concessione demaniale marittima, ovvero ogni altra impresa cui la competente Amministrazione rilasci apposita concessione demaniale marittima per la gestione di area portuale;
- o) UNITA' DA DIPORTO: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi del Decreto Legislativo n° 171/2005, comprese le unità da diporto utilizzate ai fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n° 171/2005.

Art. 2 Denominazioni

1. Le aree e strutture considerate ai fini del presente Regolamento ed evidenziate nella planimetria in "Allegato 1", che ne fa parte integrante, sono così denominate:
 - Area (a): riservata all'ormeggio delle unità Militari e delle Forze di Polizia;
 - Area (b): zona riservata al transito;
 - Area (c): porzione banchina lato Sud riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 9.50 mt;
 - Area (d): porzione banchina lato Sud riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 7 mt;
 - Area (e): porzione banchina lato Ovest riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 9.50 mt;
 - Area (f): porzione banchina lato Ovest riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 9.50 mt;
 - Area (g): porzione banchina lato Nord riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 6 mt;
 - Area (h): porzione banchina lato Nord riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 9.50 mt;
 - Area (i): porzione banchina lato Nord riservata all'ormeggio di unità da pesca;
 - Area (j): porzione banchina lato Nord riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 9.50 mt;
 - Area (k): porzione banchina lato Est riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 5 mt;
 - Area (l): porzione banchina lato Est riservata all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 9.50 mt;
 - Area (m): zona riservata al transito;
 - Area (n): lato Nord pontile galleggiante riservato all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 6 mt;
 - Area (o): lato Sud del pontile galleggiante riservato all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 5 mt;
 - Area (p): lato Sud pontile galleggiante riservato all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 6 mt;
 - Area (q): lato Est pontile galleggiante riservato all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 7 mt;
 - Area (r): lato Ovest pontile galleggiante riservato all'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a 7 mt;
 - Area segnata in giallo nell'allegato 1: porto canale (lato ponente) riservato all'ormeggio di piccole unità dal 1° giugno al 30 settembre subordinate alle condizioni meteorologiche e con pescaggio max 1.50 mt ovvero secondo le limitazioni nelle specifiche ordinanze;
 - Area segnata in rosso nell'allegato 1: zona riservata ai lavori di piccola manutenzione;
 - Area segnata in rosso nell'allegato 1: zona riservata alla sosta di piccole unità da diporto;
 - Area segnata in grigio nell'allegato 1: scalo di alaggio;
 - Area segnata in blu nell'allegato 1: scivolo levatoio;

TITOLO II

Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

Art. 3 L'ormeggio delle unità da diporto e la destinazione delle aree in concessione sono disciplinati dal Concessionario con proprio regolamento interno. A tale fine il Concessionario:

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, l'impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale munito di adeguato mezzo nautico.
- d) Espone in luogo ben visibile ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale, ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico ricreative, agli ospiti ed agli operatori autorizzati;
- e) Cura la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto fisso antincendio e degli estintori posizionati all'interno dell'area portuale nei punti indicati nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento (allegato 2);
- f) Collabora con l'Autorità Marittima ai sensi degli artt. 69 e 70 del C. N. e delle vigenti norme, in caso di necessità ai fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed ai fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti barca, esecuzione provvedimenti disposti dalla competente A. G.);
- g) Comunica all'Autorità Marittima almeno una volta l'anno l'elenco dei mezzi, dotazioni, personale a disposizione, relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità di intervento ai fini di attività di ricerca e soccorso in mare.

Art. 4 E' fatto obbligo al Concessionario di consentire in ogni momento:

- a. Ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia.
- b. Ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente delle unità in parola.

Art. 5 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 3, all'interno del porto nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura è comunque fatto obbligo di:

- a) Direzione personale delle manovre da parte del comandante dell'unità in occasione dell'ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, ed ogni altra attività tecnico/nautica di particolare difficoltà;
- b) Rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme ed in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteo marine. In particolare su quelle in entrata;
- c) Adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio, idoneità di cavi ed attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) Munire di adatti ripari gli orfizesterni per lo scarico di acque di raffreddamento dei motori in modo da evitare che tali liquidi vengano proiettati a terra o su altre unità;

- e) Corretto uso di apparati per servizi di bordo, che possono essere collegati alla rete elettrica e idrica in banchina, se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- f) Rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Art. 6 Per quanto attiene alle aree portuali a terra è fatto obbligo al Concessionario di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto al personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, Servizi di Soccorso o Emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 7 Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:

- a) Navigazione a velocità superiore a 2 nodi (con ogni tipo di unità);
- b) I Comandanti delle unità, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa;
- c) Le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;
- d) Navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela), balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, posa di sistemi di ormeggio non autorizzati, paracadutismo, atterraggio e decollo velivoli (ad eccezione mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- e) Sosta e ancoraggio di unità presso canale di accesso, imboccatura e canale di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- f) Accensione di fuochi e deposito, carico e scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi ed infiammabili;
- g) Lavori di costruzione, demolizione, rimessaggio, impiego fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni;
- h) Uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- i) Eseguire prove di macchina stando sugli ormeggi in banchina; le unità che ne abbiano necessità devono avanzare richiesta scritta all'Autorità Marittima locale che ne prescrive il luogo e le modalità da osservare;
- j) Ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo, alla salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

Art. 8 L'accesso in porto è vietato ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alle profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato (Portolano). A tal fine è fatto obbligo del Concessionario di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo di esempio: variazioni profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozioni segnalamenti marittimi, ecc.) e darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 7 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5 all'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori:

- a) Presso gli scivoli: alaggio e varo unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza – non inferiore a 15 metri- da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
- b) Presso l'area indicata in rosso nell'Allegata planimetria, lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo a sicurezza e tutela delle unità (od operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura del Concessionario, al fine di evitare l'accesso di persone estranee all'attività ivi esercitata;
- c) L'alaggio e varo delle unità navali è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio porto ed al parere favorevole dell'Autorità Marina. L'autorizzazione di cui sopra non deve essere superiore a giorni 10 (dieci);
- d) Gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b) devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra certificazione in corso di validità.

Art. 10 All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, il Concessionario ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture, arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o comunque capaci di recare pericolo, alla salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità è fatto obbligo al Concessionario ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva autorizzazione all'Autorità Marittima oltreché agli altri Enti competenti. I soggetti di cui sopra, in caso di necessità di impiego di operatori subacquei dovranno inoltre:

- a) Essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge;
- b) Impiegare operatori subacquei esclusiva, ente iscritti nell'apposito Registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, oltre a quelli di altri porti autorizzati dal Comandante del porto d'iscrizione;
- c) Dovendo recuperare oggetti caduti in mare, darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima che disporrà delle operazioni del caso ovvero della loro sorveglianza.

In caso di lavori straordinari, qualora fosse necessario anche l'impiego di operatori subacquei, oltre all'esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima, le imprese autorizzate dovranno redigere preventivamente un *piano* (copia del quale andrà consegnata all'Autorità Marittima), da cui dovranno risultare:

- Le attrezzature e gli apparecchi da utilizzare nell'esercizio dell'attività, completi di certificati di collaudo in corso di validità;
- Le misure di sicurezza che verranno che verranno predisposte (presenza di personale qualificato coadiuvante gli operatori, sia a terra/bachina che in mare, procedure da seguire durante l'attività);
- Nel caso di utilizzo di imbarcazioni come ausilio al servizio, dette Imprese dovranno assicurare la presenza di personale, dotato di idoneo titolo professionale, in grado di governare dette unità e di operare secondo necessità.

TITOLO III

Disciplina dell'area destinata ai lavori di piccola manutenzione

Art. 11 L'area evidenziata in rosso nell'allegata planimetria di cui all'art. 8 punto b è destinata sotto la diretta responsabilità del proprietario o armatore del mezzo nautico interessato, esclusivamente a lavori di carenaggio ovvero a semplici lavori di carpenteria navale o meccanica, su unità da pesca o da diporto aventi una lunghezza non superiore a 10 mt.

- a) Tali lavori comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, idropulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzione eliche e simili;
- b) In tale area non è consentita la sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture o dello scafo;
- c) Le unità dovranno essere disposte in numero massimo di 3 (tre) sul piazzale in modo conveniente per il miglior utilizzo dell'area;
- d) A cura del responsabile della ditta autorizzata all'alaggio ed al trasporto delle unità tramite gru, saranno disposte transenne e delimitazione dell'area occupata in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione o sosta di veicoli o persone all'interno;
- e) E' fatto obbligo ai proprietari delle unità di provvedere ad ogni possibile adempimento e cautela finalizzati alla massima sicurezza delle stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- f) Nell'area destinata al carenaggio sono vietate le operazioni di sabbiatura l'uso della fiamma o altre fonti termiche per operazioni di sverniciatura;
- g) Per le operazioni di pitturazione è consentito esclusivamente l'uso del pennello o rullo;
- h) Al fine di preservare le superfici della banchina da possibili colaggi di vernici oli o altre sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata;
- i) Le aree dovranno essere ripulite al termine di ciascuna giornata e rimesse in pristino una volta cessato l'uso;
- j) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire le condizioni di sicurezza idonee alle operazioni da svolgere;
- k) L'eventuale installazione utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei;
- l) L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo potrà comportare l'adozione di idonei provvedimenti dell'Autorità Marittima, con eventuale adempimento di spese a carico degli inadempimenti.

Art. 12 Operazioni di idropulitura

- a) L'espressione "idropulitura" comprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua, che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie dello scafo;
- b) Le operazioni di idropulitura dello scafo sono consentite esclusivamente nell'ambito dell'apposita area in concessione, dotata di idonee strutture per la raccolta del materiale di scolo;
- c) E' fatto divieto di effettuare lavori di idropulitura su unità ormeggiate alla banchina del porto nonché su altre aree diverse da quelle indicate all'art. 8 punto b.

TITOLO IV

Pesca sportiva

Art. 13 Siti presso i quali effettuare la pesca sportiva:

- Nell'ambito del porto di Arma di Taggia la pesca sportiva è consentita con condizioni meteomarine assicurate sul molo di sopraflutto, per l'intero sviluppo, dalla radice alla testata sul versante esterno lato ponente e su tutta l'area segnata in marrone sull'allegata planimetria, prestando massima attenzione e permettendo alle unità il libero transito.

Art. 14 Strumenti e modalità di pesca autorizzati.

La pesca sportiva nelle aree portuali individuate nell'articolo precedente è consentita esclusivamente con l'utilizzo, da terra, di canna e lenza con divieto di:

- Utilizzare più di 2 (due) canne o lenze per ciascun pescatore;
- Effettuare pesca a strappo con ancorotto o rampino;
- Effettuare pesca sportiva subacquea;
- Raccogliere con qualunque modalità, molluschi bivalvi o crostacei;

Per la disciplina di ogni altro aspetto, l'attività di pesca sportiva in ambito portuale è comunque soggetta alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

TITOLO V

Disciplina unità da diporto in transito

Art. 15 L'ormeggio delle imbarcazioni in transito è consentito per un massimo di 72 ore ed è gratuito per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere della fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 (con esclusione delle utenze, luce ed acqua) e non può essere autorizzato per più di tre volte nell'arco di ciascun mese.

L'utilizzazione di tali posti è assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità Marittima.

A tal fine il Concessionario:

- Mette a disposizione di tali unità i seguenti servizi di base: idonei sistemi di ormeggio, servizio di raccolta e smaltimento all'ormeggio, servizio di illuminazione banchina e pontili, servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di bordo, servizio antincendio, servizi igienici e docce. I servizi di base sono obbligatori per ogni utente in transito, che ne fruisce a titolo oneroso in base a tariffe agevolate disciplinate dal Concessionario con proprio regolamento;
- Può negare l'assegnazione di posto d'ormeggio alle unità in transito non in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 16;
- Comunica all'Autorità Marittima locale, almeno una volta alla settimana (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di polizia), l'elenco delle unità in transito, completo di nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, data di arrivo e prevista data di partenza.

Art. 16 Fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'articolo precedente, a tutte le unità in transito è comunque fatto obbligo di:

- Fare preventiva richiesta al Concessionario (anche via VHF, telefono o fax) di disponibilità di idoneo posto di ormeggio, specificando dimensioni, caratteristiche dell'unità, periodo di permanenza ed eventuali servizi accessori richiesti;
- Attenersi alle eventuali disposizioni impartite in merito dal Concessionario;
- Rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme, le ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

TITOLO VI

Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali

Art. 17 Sono vietate le operazioni di rifornimento di carburante e prodotti combustibile attraverso bettoline, autocisterne e serbatoi mobili.

Art. 18 Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, è fatto obbligo a chiunque di rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in tema di sicurezza del rifornimento ad unità navale, le ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

In porto è comunque vietato:

- a. Accendere fuochi di ogni tipo, utilizzare fiamma ossidrica, saldatrice elettrica ed altri mezzi che provochino scintille, fumare in un raggio inferiore a metri 25 dal luogo in cui si svolgono operazioni di rifornimento;
- b. Conservare a bordo delle unità carburante e prodotti combustibili in contenitori non specificatamente omologati a tale scopo.

TITOLO VII

Disciplina per la salvaguardia ambientale

Art. 19 Uniformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 182/03 relativo allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità navali, la pulizia dell'ambito portuale è disciplinata dal Concessionario con proprio regolamento interno. A tal fine il Concessionario:

- a. È responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- b. Cura installazione e manutenzione di un numero adeguato di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed oli di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- c. Si adopera affinché i contenitori suddetti mantengano le caratteristiche atte ad evitare cadute o colaggi accidentali dei rifiuti sulle banchine ed in acqua;
- d. Effettua un controllo periodico delle vasche di raccolta di acque di risulta dell'area adibita ai piccoli lavori di manutenzione delle imbarcazioni.
- e. Adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- f. Collabora con la competente Autorità Marittima il Corpo dei VV.FF., l'ARPAL e le altre Autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme in caso di necessità ai fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni utile notizia e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- g. Comunica all'Autorità Marittima almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei compiti prioritari) l'elenco dei mezzi in dotazione e personale a disposizione e le relative procedure e tempi di impiego, in caso di necessità di intervento ai fini di salvaguardia ambientale.

Art. 20 Fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'art. 19, all'interno del porto nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è fatto obbligo di:

- a) Depositare rifiuti solidi, acque ed olii esausti e batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;

- b) Al termine di operazioni di carico e scarico di attrezzature, pescato etc, ovvero manutenzione di reti o altre apparecchiature da pesca, tutti gli attrezzi e i mezzi utilizzati debbono essere ritirati e le banchine rassettate;
- c) Impiegare per le necessità di bordo solo detersivi biodegradabili;
- d) Utilizzare i servizi igienici di bordo sono in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- e) Dare immediato avviso al Concessionario ed all'Autorità Marittima in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- f) Evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme; in particolare alle unità ormeggiate devono tenere disattivati i radar di bordo e possono effettuare prove motori con elica disinserita solo tra le 09.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00 controllando che la funosità sia nei limiti consentiti dalle vigenti norme;
- g) Rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Inoltre, è vietato:

- Effettuare il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere;
- Lavare arredi, tappeti ed oggetti di bordo poggiandoli sulle banchine;
- Usare sistemi per l'asportazione della pittura dello scafo e delle sovrastrutture a meno che gli stessi non siano aspiranti.

TITOLO VIII

Norme finali

- Art. 21** Il Concessionario gestisce il porto di Arma di Taggia, le annesse strutture e le attività oggetto della concessione demaniale marittima, ne disciplina con proprio regolamento interno le norme di gestione ed uso, fornisce i necessari servizi all'utenza in base alle condizioni contrattuali e determina le relative tariffe. In caso di controversia di natura contrattuale o privatistica si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme collegate.
- Art. 22** Il Concessionario ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, ai sensi delle vigenti norme e di esporle in luogo ben visibile all'utenza portuale.
- Art. 23** L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione demaniale (purchè non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività di cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo) è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione e del Decreto n° 01/2007 della Capitaneria di Porto di Imperia in data 02.01.2007 ed eventuali s.m.i. ed è soggetta alla vigilanza del Comandante del Porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale.
- Art. 24** I divieti del presente regolamento non si applicano a personale e mezzi della Guardia Costiera, FF. AA. E di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, cono obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
- Art. 25** Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità

Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

Sanremo, 26 maggio 2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Michele BURLANDO
*(firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)*